



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **21 aprile 2020**

COVID: Sospensione obblighi Reddito e Pensione di cittadinanza e Reddito di inclusione

Il Messaggio INPS n. 1608 del 14 aprile 2020.

Con il messaggio in occhietto l'INPS ricorda il disposto dell'art. 34 del DL 18/2020 (**cosiddetto Cura Italia**) "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal **23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto."

Il **DL 4/2019, convertito dalla L 26/2019**, istitutivo del **Reddito di Cittadinanza**, ha previsto infatti una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di **Rdc/Pdc, obblighi che ricadono nell'ambito della sospensione disposta dal citato articolo 34.**

In analogia, vengono sospesi anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di **Reddito di Inclusione**, che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà.

Di seguito vengono dettagliati gli obblighi interessati dall'intervento normativo emergenziale, ovvero la sospensione dal **23 febbraio al 1° giugno 2020.**

VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una **DSU aggiornata, entro due mesi** dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio e ad eccezione di nascite e decessi, la norma prevede anche una nuova domanda, posto che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell'ISEE aggiornata.

Il nucleo percettore di RdC è altresì tenuto per legge a comunicare **l'eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare** di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" (modulo "SR181"), che deve essere trasmesso all'INPS entro 30 giorni dall'evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.

VARIAZIONI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 4/2019, l'avvio dell'attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all'INPS mediante il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" (modulo "SR181"), pena la decadenza dal beneficio.

Diversamente, per le **sole attività di lavoro autonomo** comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

VARIAZIONI PATRIMONIALI

Il **termine di 15 giorni**, di cui all'articolo 3, comma 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello "Rdc/Pdc - Com Esteso", le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è anch'esso sospeso.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

- all'obbligo, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall'avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.

- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l'avvio dell'attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

